

Legge regionale 8 luglio 2019, n. 14.

“Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio linguistico napoletano”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

INDICE

Art. 1 Finalità

Art. 2 Obiettivi

Art. 3 Comitato scientifico per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio linguistico napoletano

Art. 4 Norma finanziaria

Art. 5 Entrata in vigore

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Campania, aderendo a quanto affermato nell'articolo 5 della Dichiarazione Universale dell'UNESCO sulla diversità culturale, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, riconosce ed incoraggia come un valore la diversità linguistica ed il patrimonio linguistico e culturale del proprio territorio.

2. La Regione Campania valorizza il suo patrimonio culturale, promuove e favorisce la conservazione e l'uso sociale dei beni culturali linguistici, etno-musicali e delle tradizioni popolari, con particolare riguardo alla salvaguardia ed alla valorizzazione del patrimonio linguistico napoletano.

Art. 2

(Obiettivi)

1. La Regione Campania, ai sensi della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 17 ottobre 2003, ratificata dall'Italia con legge 27 settembre 2007, n. 167 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura - UNESCO), sostiene la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio linguistico napoletano, la relativa produzione letteraria scritta ed orale e tutte le altre espressioni artistiche, musicali e culturali, nella loro specificità ed originalità, attraverso iniziative rientranti nelle seguenti tipologie:

a) attività di ricerca storica e linguistica;

- b) organizzazione di seminari e convegni;
- c) produzione e pubblicazione di opere letterarie, teatrali e musicali con particolare riferimento ai loro testi;
- d) concorsi e premi letterari e musicali;
- e) iniziative rivolte alla popolazione scolastica.

Art. 3

(Comitato scientifico per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio linguistico napoletano)

1. E' istituito, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Osservatorio permanente per il patrimonio culturale immateriale della Campania, di cui all'articolo 10, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Campania-Legge di stabilità regionale per il 2018), il Comitato scientifico per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio linguistico napoletano (di seguito denominato Comitato scientifico), composto da sette membri, di cui tre eletti dal Consiglio regionale, scelti tra personalità di indiscussa competenza e professionalità nei campi della ricerca etnologica e linguistica e della produzione e promozione di attività culturali che utilizzano il patrimonio linguistico napoletano, ed altri quattro designati dalla Conferenza dei rettori delle Università della Campania, scelti tra gli esperti e studiosi già operanti nel campo degli studi linguistico-letterari, etno-antropologici ed etno-musicologici.
2. Il Comitato scientifico è nominato con decreto del Presidente del Consiglio regionale e dura in carica cinque anni dalla nomina. Nella prima seduta, il Comitato scientifico provvede alla nomina del Presidente scelto tra i componenti; la partecipazione è a titolo gratuito e non è previsto alcun tipo di rimborso spese.
3. Al Comitato scientifico sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) promuovere iniziative di studio e ricerca sulla salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio linguistico napoletano e curare la diffusione e la pubblicazione dei risultati attraverso un rapporto annuale sullo stato di attuazione dei programmi e progetti regionali in materia;
 - b) proporre alla Giunta regionale progetti specifici di tutela e valorizzazione del patrimonio etnico-linguistico napoletano;
 - c) promuovere iniziative di promozione culturale inerenti alle tematiche oggetto della legge, mediante conferenze, convegni ed interventi coordinati col mondo della scuola, e con corsi di aggiornamento rivolti ai docenti, in collegamento con l'Ufficio scolastico regionale;
 - d) stimolare e promuovere, di concerto con i soggetti delle comunità locali, l'iscrizione delle tradizioni espressive legate al patrimonio linguistico napoletano nell'apposita Sezione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) del Disciplinare dell'Inventario del Patrimonio Culturale Immateriale Campano (IPIC), istituito in attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 38/2017.
4. I componenti del Comitato scientifico prestano la loro attività a titolo gratuito e in nessun caso vengono riconosciute indennità o rimborsi spese.
5. La struttura amministrativa di vertice del Consiglio regionale garantisce il necessario supporto organizzativo per l'espletamento delle funzioni e dei compiti del Comitato scientifico, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

Art.4

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge pari a euro 100.000,00 si provvede per l'anno 2019 con le risorse disponibili a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Testo unificato delle Proposte di legge:

- “Norme per lo studio, la tutela e la valorizzazione della Lingua Napoletana, dei dialetti e delle tradizioni popolari della Campania” ad iniziativa del Consigliere Francesco Emilio Borrelli, depositata in Consiglio regionale in data 22 aprile 2016 ed acquisito al n. 283 del registro generale;
- “Tutela e valorizzazione della lingua napoletana” ad iniziativa del Consigliere Luciano Passariello, depositata in Consiglio regionale in data 27 aprile 2016 ed acquisito al n. 287 del registro generale.

Proposte di legge assegnate alla VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla II Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 25 giugno 2019.

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”).

Note all'articolo 3.

Comma 1 e 3, lettera d).

Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 38: “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2018”.

Articolo 10: “Misure per il patrimonio culturale immateriale della Campania”.

Commi 1 e 3: “1. La Regione Campania, in attuazione degli articoli 9 e 117 della Costituzione e dell'articolo 8 dello Statuto regionale, nonché della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 17 ottobre 2003 ratificata dall'Italia con legge 27 settembre 2007 n. 167 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura - UNESCO), individua, riconosce, documenta e cataloga il patrimonio culturale immateriale e le pratiche tradizionali connesse alle tradizioni, alle conoscenze, alle pratiche, ai saper fare della comunità campana. A tal fine, presso la struttura amministrativa regionale competente in materia di turismo e politiche culturali, è istituito l'Inventario del Patrimonio culturale Immateriale Campano (IPIC). La Giunta regionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, definisce le modalità di gestione dell'Inventario e i relativi criteri e procedimenti per l'iscrizione e la valutazione delle richieste di iscrizione.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, nonché per vigilare su eventuali abusi nell'utilizzo dei riconoscimenti UNESCO, ferme restando le competenze delle Amministrazioni statali in materia, è istituito, presso il Consiglio regionale della Campania, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'Osservatorio permanente per il patrimonio culturale immateriale, di seguito denominato Osservatorio, presieduto dal Presidente del Consiglio regionale o da un Consigliere regionale da questo delegato, e composto dal Presidente della Commissione consiliare permanente competente in materia di patrimonio culturale o suo delegato, da un delegato del Presidente della Giunta regionale, dal dirigente apicale della struttura amministrativa regionale competente per materia e da tre esperti in gestione e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale individuati

con decreto del Presidente del Consiglio regionale. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta, in nessun caso, indennità o compensi aggiuntivi. La struttura amministrativa di vertice del Consiglio regionale assicura il supporto tecnico all'Osservatorio nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.”.